SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1731

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 2002

Istituzione del tribunale di Caserta

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ONOREVOLI SENATORI. – L'esigenza di istituire un tribunale a Caserta è da tempo avvertita dagli operatori della giustizia ed è stata manifestata più volte a vari livelli da quasi tutte le forze politiche e sociali. Da oltre dieci anni con diverse proposte di legge è all'ordine del giorno il tema di una più razionale organizzazione e di un potenziamento delle diverse giurisdizioni dell'amministrazione della giustizia nella provincia di Caserta, detta Terra di lavoro, oggi servita dal solo tribunale di Santa Maria Capua Vetere e dalla sua procura della Repubblica.

Il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha oggi competenza su di un elevatissimo numero di comuni –circa un centinaio- con una popolazione superiore al milione di abitanti, ai quali occorre aggiungere le migliaia di cittadini extracomunitari non iscritti all'anagrafe e le centinaia di migliaia di persone che durante il periodo estivo affluiscono nelle località balneari di Baia Domizia e dintorni.

L'enorme carico di lavoro in materia civile e penale che grava sul tribunale di Santa Maria Capua Vetere incide negativamente non solo sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia, nonostante il lodevole impegno dei giudici, dei cancellieri e del personale amministrativo, ma anche sulla struttura urbana, sullo sviluppo economico e sulla qualità della vita dell'intera provincia, nella quale il degrado ambientale, per l'aggressione del territorio, la presenza di cave e discariche abusive e l'assenza di piani regolatori in molti comuni, ha raggiunto dimensioni non più tollerabili.

A ciò occorre aggiungere che la provincia di Caserta risulta essere, anche in base ad una indagine della Commissione Antimafia, la provincia a più alto tasso di criminalità in Europa e quella con il minor livello di vivibilità in Italia, anche per via di una disoccupazione crescente e di una diffusa illegalità che colpisce soprattutto il settore giovanile. E nonostante il concreto, costante impegno degli operatori di giustizia e delle forze dell'ordine, quotidianamente reso con abnegazione, competenza e capacità, la situazione ha raggiunto livelli di guardia non più accettabili, nè tollerabili. Vi sono processi a carico di organizzazioni malavitose, anche di stampo camorristico, che dopo quindici anni non sono stati ancora celebrati in primo grado.

Il presente disegno di legge intende, inoltre, eliminare una delle più macroscopiche anomalie oggi riscontrabile nel quadro della geografia giudiziaria italiana che vede la città di Caserta unico capoluogo di provincia sprovvisto di sede di tribunale.

Ovviamente, l'istituzione del tribunale di Caserta non comporta l'abolizione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere al quale, peraltro, residuerebbe competenza su un elevatissimo numero di comuni dislocati in una zona molto più vasta, quella cioè dell'agro aversano e sammaritano.

Il nuovo tribunale di Caserta, infine, non comporterà costi aggiuntivi per l'amministrazione, dato che esso assorbirà l'attuale dotazione esistente in provincia e, per la sua collocazione, può utilizzare sia l'erigendo edificio finanziario per ospitare l'ormai soppressa pretura circondariale di Caserta, sia ulteriori edifici che la giunta ed il consiglio comunale di Caserta hanno, in più occasioni, dichiarato di rendere disponibili.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta.

2. Il tribunale di Caserta ha giurisdizione sui comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Capriati a Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlano, Dragoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina, Recale, Ruviano, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Marco Evangelista, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola, Valle di Maddaloni.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del personale del tribunale di Caserta e della procura della Repubblica presso il tribunale di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle ta-

belle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti all'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caserta, continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, quanto a 3.750.000 euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.